



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Direzione C.U.C. e PROVVEDITORATO

Data 11.11.2019

Atto n° 2499

Oggetto: **Progetto lavori di "Prolungamento di via R. Settimo, tratto compreso fra la via G.B. Iacono – via Adua e la traversa di via T. Alessandrello nel tratto fino al vicolo Adua". Impegno spesa per liquidazione indennità dovuta, ditta Battaglia Antonietta Maria – Battaglia Emanuele**

### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28.10.2019

Il Dirigente

F.TO DIMARTINO

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 19.563,65 è imputata al CAP. 710/20 IMP. 1297/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 11.11.2019

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**Che** con deliberazione della G.M. n°810 del 23/11/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Prolungamento di via R. Settimo, tratto compreso tra la via G.B. Iacono e via Adua e la traversa di via Ten. Alessandrello nel tratto fino al vicolo Adua" e che con successiva delibera di G.M. n. 566 del 05-09-08 è stato approvato il piano particellare d'esproprio ed il quadro economico, rielaborati secondo le nuove disposizioni della legge

n.244/07, l'opera è stata finanziata con mutuo pos. n°4514097, per l'importo di €582.000,00;

**Che** con l'ordinanza dirigenziale n°8/E dell' 11/11/2008, notificata ai proprietari dei suoli interessati, è stata offerta agli stessi l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione determinata, in applicazione dell'art. 2 comma 89 lett. a) n. 1 della Legge n. 244/07 e secondo il disposto del Piano particellare di esproprio, nella misura stimata in **€108,38/mq.**;

**Che** con propria Ordinanza n°02/E del 08/01/2009, è stato disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. di Ragusa della somma complessiva di €. 135.298,92 quale indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione come determinata da corrispondere agli aventi diritto e con Determina del Dirigente n.131 del 26-01-2009 si è provveduto al deposito presso la Cassa DD.PP. della tale somma per come distintamente quantificate dall'ufficio espropriazioni a favore delle ditte interessate ivi compresa la somma di €. 25.471,35, al netto della somma precedentemente liquidata per servitù di fognatura, alla ditta **Battaglia Antonietta Maria, nata a Vittoria il 10-01-1941, Battaglia Emanuele, nato a Vittoria il 26-05-1945** già proprietari delle particelle n.936 di mq. 223 e n. 940 di mq. 23, del foglio 220;

**Dato atto** che con propria Ordinanza 9/E del 25-5-2009 è stata disposta l'Espropriazione immobiliare in favore del Comune;

**Considerato** che le ditte Battaglia non ha accettato l'indennità offerta, questa direzione, in applicazione dell'art.21, comma 15 del D.P.R. n.327/01 come modificato dal D.Lgs n.301/02, con nota prot. n.18064 del 26-04-2010, ha fatto richiesta alla Commissione Provinciale U.T.E. di Ragusa della determinazione dell'indennità definitiva di esproprio dei suoli interessati dei lavori in oggetto;

**Considerato** che con causa iscritta al n.310/09 la ditta ha citato il Comune di Vittoria avanti il Tribunale di Ragusa per l'occupazione illegittima dei suoli, ed il giudice con Sentenza n. 685 del 23/09/2013, ha rigettato la domanda attorea, con la condanna dei germani Battaglia al pagamento delle spese processuali;

**Che** la Commissione Prov.le U.T.E., in riscontro alla suddetta richiesta, con nota pervenuta l'01-04-2014 prot. gen.le.n° 9159, ha trasmesso la propria determinazione, giusto Verbale n.491 del 03-02-2014, stimando il valore venale del terreno nella misura di **€180,00/mq.**;

**Che** i germani Battaglia con l'atto di citazione, notificato il 10/03/2014, hanno opposto appello avverso la menzionata sentenza n. 685/13 del Tribunale di Ragusa, che è iscritto al n. 368/14 R.G. della Corte d'Appello di Catania;

**Dato atto** che la ditta ricorrente Battaglia Emanuele e Battaglia Antonietta Maria, con istanza prot. n. 12416 dell'08/05/2015, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione allo svincolo della predetta somma complessiva di € 25.471,35 quale indennità provvisoria di esproprio e di occupazione in precedenza depositata presso la C.D.P.;

**Che** con nota 1154/avv del 0.2.03.2017, la direzione ha trasmesso nota del legale dell'Amministrazione, avv. Sergio Di Modica, nella quale rappresenta la volontà delle ditte attrice di addivenire ad un accordo accettando l'indennità determinata dalla Commissione Espropri e la compensazione delle spese processuali dei due gradi giudizio, specificando altresì che *" a mio avviso, la transazione è favorevole per il Comune in quanto per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento da occupazione senza titolo non si prescrive essendo un illecito permanente e pertanto la sentenza di 1° grado sul punto sarà riformata;*

In data 1.04.2017 l'avv. Di Modica ha trasmesso lo schema di transazione con le indicazioni fornite da questa Direzione;

**Che** per quanto sopra proposto e, in indipendenza dell'indennità determinata dalla Commissione U.T.E., è stato eseguito il ricalcolo delle somme dovute ai signori Battaglia Emanuele e Antonietta che ammontano ad €. 19.581,27 di cui € 17.618,52 a titolo di integrazione delle somme già depositate e riscosse ed € 1.962,75 per interessi dalla data di esproprio ad oggi;

**Rilevato** che la transazione prevede che:

- il valore unitario del suolo sia quello determinato dalla Commissione Espropri nella misura di €. 180 m/q
- la rinuncia dell'attore all'appello iscritto al n. 368/2014 R.G. presso la Corte di Appello di Catania.
- La compensazioni delle spese

**Considerato**

- Che la transazione non produce un aggravio di spesa per l'Amministrazione in quanto il valore unitario del suolo è quello determinato dalla Commissione Espropri e che tale indennità doveva essere liquidata alla ditta anche nel caso in cui non avrebbe opposto l'appello 368/2014 innanzi alla Corte;
- Che con l'accordo si pone fine ad una controversia di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione che potrebbe comportare danno patrimoniale per l'Amministrazione;
- Che si congelano le spese processuali nascenti;

**Ritenuto** che per superiori motivazioni è conveniente per l'Amministrazione convenire all'accordo transattivo contenente le reciproche concessioni e rinunce relative al procedimento espropriativo

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa del presente provvedimento che di seguito si intendono richiamati e trascritti:

1) Approvare lo *schema di transazione* "allegato A" tra le parti Comune di Vittoria, rappresentato dal Dirigente della Direzione C.U.C. e PROVVEDITORATO, arch. Marcello Dimartino ed i sigg. Battaglia Emanuele, nato a Vittoria il 26/05/1945 C.F.: BTTMNL45E26M088A, residente in Vittoria via Garibaldi, 103, e Battaglia Antonietta Maria, nata a Vittoria il 10/01/1941 C.F.: BTTNNT41A50M088M, residente in Vittoria via Garibaldi, 103, quale ditta espropriata dei suoli individuati in catasto terreni: foglio 220 part.IIIa n. 936 (ex 255/a) di mq. 223 e part.IIIa n.940 (ex 597/a) di mq. 23, occorsi per la realizzazione del progetto dei lavori di "Prolungamento di via R. Settimo, tratto compreso tra le vie G.B. Iacono – Adua e la traversa di via Ten. Alessandrello nel tratto fino al vicolo Adua";

2) Impegnare a favore della ditta Battaglia sopra specificata, a saldo dell' indennità definitiva dovuta per i suoli di che trattasi, la somma di €. 19.563,65 al cap. 710/20

Istruttore (resp.del servizio)	Ditta/ Società	Capitolo di spesa	Importo totale	Previsione			
				1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.
Arch. M. Dimartino	BATTAGLIA EMANUELE, BATTAGLIA ANTONIETTA MARIA	710/20	€.19.563,65				€.19.563,65

3) Con successivo atto, liquidare la somma, previa sottoscrizione dell'accordo ed alla prova di avvenuta rinuncia al giudizio 368/2014 innanzi alla Corte di Appello.

**Il Funzionario**  
**F.TO Arch. S. Sallemi**

**F.TO**      **Il Dirigente**  
**arch. M. Dimartino**

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 12.11.2019 AL  
26.11.2019 Registrata al n.            Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio DAL 12.11.2019 AL  
26.11.2019 registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**